

# **CITTÀ DI MOGLIANO VENETO**

PROVINCIA DI TREVISO

## **Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

---

**OGGETTO: Controversia tra Comune e eredi di M.R.. Autorizzazione alla transazione.**

L'anno 2019 il giorno mercoledì 18 del mese di Dicembre nella Residenza Municipale. Vista la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 11:00.

Eseguito l'appello, risultano:

Bortolato Davide  
Copparoni Giorgio  
Albanese Carlo  
Cocito Martina  
Pavan Enrico Maria  
Tochet Giuliana

Sindaco  
Vice Sindaco  
Assessore  
Assessore  
Assessore  
Assessore

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale Presenti 4

Totale Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Mazzocco Dott.ssa Chiara.

Riconosciuta legale l'adunanza, la seduta viene dichiarata aperta alle ore 14:30.

Alle ore 14:45 assume la presidenza il Sig. Copparoni Giorgio nella sua qualità di Vice Sindaco.

OGGETTO: Controversia tra Comune ed eredi di M.R.. Autorizzazione alla transazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il sig. M.R., è stato ricoverato in struttura residenziale protetta nel periodo 01.02.2016 – 16.06.2018, con integrazione delle rette di ricovero a carico del Comune di Mogliano Veneto per il periodo 01.02.2016 – 30.09.2017 (atteso che dal 1.10.2017 il sig. M.R. è stato inserito in altra progettualità a carico dell'ULSS), per un importo complessivo di € 12.068,39;

con nota prot. n. 25011 del 18.07.2018, sollecitata con successiva nota prot. n. 21344 del 06.06.2019, il Comune, a seguito del decesso del sig. M.R., avvenuto in data 16.06.2018, avuta conoscenza che il medesimo era proprietario di una abitazione presso cui risiedeva prima del trasferimento in Comunità, ha richiesto agli eredi (fratelli) del sig. M.R., sigg. M.M.C. e M.S., di far fronte alla restituzione dell'intera somma sostenuta dal Comune per il ricovero del fratello, ai sensi della Legge 328/2000 e del Regolamento comunale per la concessione dei contributi finalizzati all'integrazione economica della retta di ricovero in strutture residenziali accreditate;

con nota assunta in data 15.07.2019 al prot. n. 26352, l'Avv. Paola Doddis, legale dei sigg. M.M.C. e M.S. ha contestato, sulla base di alcune questioni di ordine giuridico, la pretesa del Comune affermando che non sussiste in capo ai suoi assistiti l'obbligo restitutorio nella vicenda de quo o, tutt'al più, che l'obbligo restitutorio debba decorrere dal 1.1.2017, data di entrata in vigore del Regolamento comunale sopra citato (corrispondente alla somma di € 4.590,02)

il Comune, con ulteriore nota prot. n. 28046 del 29.07.2019, contestando a sua volta le ragioni addotte dal Legale, ha rinnovato ai sigg. M.M.C. e M.S. l'invito a far fronte al pagamento della somma dovuta quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'integrazione rette di ricovero del di loro fratello M.R.;

con lettera pervenuta al Comune in data 24.10.2019, assunta al prot. n. 38797, l'Avv. Doddis, pur non condividendo le motivazioni addotte dal Comune a sostegno della pretesa restitutoria, allo scopo di chiudere la controversia, evitando costi e tempi connessi ad un giudizio, propone, a nome dei sigg. M.M.C. e M.S., fratelli del defunto M.R., di versare al Comune, in unica soluzione, la somma di € 8.000,00.= a saldo del contenzioso;

Ciò premesso, considerato che:

di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.) al fine di cessare una lite giudiziaria o di prevenirla prima che nasca, riguardo ad una controversia che abbia come oggetto una res dubia e cioè cada su di un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza;

la competenza ad autorizzare la transazione della controversia, nel caso concreto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale;

trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (ex multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013). Secondo questa delibera infatti, il parere dell'Organo di Revisione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 239 comma 1bis del D.Lgs. 267/2000 deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi che riguardano

la competenza del Consiglio Comunale e, quindi, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono ingenerare un debito fuori bilancio, gli accordi che comportano variazioni di bilancio e quelli che comportano l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel);

come precisato dalla giurisprudenza contabile, la scelta se avviare o proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR);

Tenuto presente altresì che, per verificare l'approvabilità della transazione, devono essere effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle costanti pronunce delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti. Si rileva, anzitutto, che oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, (nella deliberazione del 27.04.2010/806) afferma che “questa prospettiva impone all'ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo; in particolare, impone all'amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'ente locale medesimo. Secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico-sociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante reciproche concessioni..... Come già ricordato da questa Sezione premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l'esistenza di un semplice conflitto economico, tratto comune di qualsiasi contratto oneroso) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione..... uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali”;

Tutto ciò premesso e considerato,

Valutato che, qualora il Comune non aderisse alla proposta transattiva formulata dalla controparte, così come specificata in premessa, e intraprendesse un ricorso per ingiunzione di pagamento, comprensivo della fase di opposizione, dovrebbe sostenere un costo per spese di giustizia (onorari di causa e spese di giudizio, giusta indagine di mercato effettuata all'uopo) stimato tra i 4.000,00.= e i 4.500,00.= euro, somma che il Giudice, in esito alla causa, potrebbe anche addebitare in tutto o in parte al Comune;

Ritenuto conveniente, al fine di evitare un giudizio dagli esiti quantomeno incerti, con possibile aggravio di spese legali per controparte e per la difesa del Comune, e nell'ottica della miglior cura dell'interesse pubblico concreto, definire transattivamente la controversia manifestando la

disponibilità del Comune di Mogliano Veneto ad accettare la proposta del Legale degli eredi di M.R. di corrispondere a questo Ente la somma di € 8.000,00.= a fronte della pretesa di € 12.068,39.= per rimborso rette di ricovero pagate dal Comune a favore del sig. M.R.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e visto il parere della Corte dei Conti Piemonte espresso con delibera n. 345/2013, il presente provvedimento non è soggetto al parere dell'Organo di Revisione, trattandosi di transazione non riguardante la competenza dell'organo consiliare e atteso, in ogni caso, il modesto valore della stessa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 41 del vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 41 del vigente regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di manifestare, per le motivazioni esposte in premessa, l'intendimento dell'Amministrazione Comunale di addivenire ad una transazione della vertenza in oggetto relativa al rimborso delle somme pagate dal Comune di Mogliano Veneto a titolo di integrazione rette, per il ricovero del sig. M.R. in struttura protetta, accettando la somma di € 8.000,00 offerta dall'Avv. Paola Doddis, in nome e per conto degli eredi del sig. M.R., al fine di evitare i costi e i tempi di un contenzioso giudiziale dagli esiti quantomeno incerti.
2. Di dare mandato al Dirigente del III Settore di porre in essere gli atti necessari, tra cui l'approvazione dell'atto di transazione stragiudiziale, a definire la controversia in ossequio agli indirizzi espressi con il presente provvedimento.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile avendo l'apposita separata votazione dato esito unanime favorevole.

**OGGETTO: Controversia tra Comune e eredi di M.R.. Autorizzazione alla transazione.**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
**(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)**

Il sottoscritto Dirigente **Dott. Roberto Comis** del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell'Ufficio **Servizi Sociali** da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

**ESPRIME**

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

**Lì, 18 dicembre 2019**

**Il Dirigente di Settore**

**Dott. Roberto Comis**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

**OGGETTO: Controversia tra Comune e eredi di M.R.. Autorizzazione alla transazione.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)**

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l'istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

**ESPRIME**

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

**Lì, 18 dicembre 2019**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Dott.ssa Rita Corbanese**  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**Copparoni Giorgio**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Mazzocco Dott.ssa Chiara**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: COPPARONI GIORGIO*

*CODICE FISCALE: TINIT-CPPGRG61S23L736W*

*DATA FIRMA: 27/12/2019 10:19:58*

*IMPRONTA: 32626332623032343537393839346335626635613737656439353366653163383830636433366235*

*NOME: MAZZOCCO CHIARA*

*CODICE FISCALE: TINIT-MZZCHR73M46G224Z*

*DATA FIRMA: 23/12/2019 13:35:13*

*IMPRONTA: 36336664623438643133633439653061306238306637383561313733656166383431386566303131*



# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

<b>DELIBERA DI GIUNTA N.</b>	<b>DATA</b>
380	18/12/2019

**OGGETTO: Controversia tra Comune e eredi di M.R.. Autorizzazione alla transazione.**

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 31/12/2019 all'Albo Pretorio Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.

Mogliano Veneto, li 31/12/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Dott.ssa Rita Corbanese  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 31/12/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Dott.ssa Rita Corbanese  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Corbanese Rita*

*CODICE FISCALE: TINIT-CRBRTI58A66M089Q*

*DATA FIRMA: 31/12/2019 09:04:41*

*IMPRONTA: 61333637326631373432363131613661613630316561383538343030333939373834376336356265*